



Tribunale di Roma

Sezione 14[^]

Num. Proc. Unitario: 868/2023

Num. Proc. Dichiarativa c.c.i.i.: 868-1/2023

Concordato minore proposto da **Petrucci Sarah Samuela**

Il giudice

Rilevato

- che con ricorso depositato in data 12 giugno 2023 la sig.ra Petrucci Sarah Samuela, rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo Montone, ha chiesto, per il tramite dell'OCC Forense di Roma (n.33 registro Min. Giust.), l'apertura di una procedura di concordato minore ex art.74, comma 2, c.c.i.i. con contestuale emissione di misure di protezione;
- che, con decreto del 14 giugno 2023 (comunicato il successivo 15 giugno), il Tribunale, rilevate alcune incongruenze ed incompletezze nella documentazione prodotta a corredo del ricorso, ha assegnato un termine di sette giorni per chiarimenti ed integrazioni documentali;
- che, con decreto del 5 luglio 2023, il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta in ragione del non apprezzabile incremento per la soddisfazione dei creditori sulla base di quanto disposto dall'art.74, comma 2, c.c.i.i. nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. 13 settembre 2024, n.136;
- che, con provvedimento del 23 febbraio 2024, la Corte d'Appello di Roma, in riforma del predetto decreto e tenuto conto della modifica della proposta di concordato formulata dalla ricorrente in appello (con aumento della massa attiva disponibile da €9.500,00 ad €18.000,00) ha dichiarato aperta la procedura di concordato e rimesso gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.78;
- che tale provvedimento non è stato comunicato al Tribunale;

- che con istanza depositata in data 17 ottobre 2024, la sig.ra Petrucci (asseritamente difesa dall'avv.to Antonio Casella) ha chiesto darsi seguito al procedimento;
- che, con decreto del 18/21 ottobre 2024 il Tribunale preso atto:
 - a) che il provvedimento della Corte d'Appello non era stato prodotto in copia conforme;
 - b) che la procura alle liti conferita all'avv.to Casella non era sottoscritta digitalmente in conformità a quanto previsto dall'art.83 c.p.c.;
 - c) che occorre depositare formalmente la nuova proposta di concordato cui aveva fatto riferimento il giudice del gravame;
 - d) che, anche in ragione del lungo lasso di tempo intercorso dal deposito della domanda di concordato e dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 13 settembre 2024, n.136 applicabile al procedimento in corso, era necessario un aggiornamento della relazione dell'OCC;ha assegnato un termine perentorio (sino al 25 ottobre) per l'integrazione della procura alle liti e per il deposito della copia conforme del provvedimento della Corte d'Appello, nonché un ulteriore termine all'OCC (di gg. 15) per integrare la propria relazione;
- che, solo in data 4 novembre 2024 l'avv.to Casella ha depositato (per altro in originale non nativo digitale da lui solo sottoscritto digitalmente) la nuova proposta di concordato minore;
- che in data 5 novembre 2024 l'OCC ha depositato il supplemento di relazione richiesto;
- che, con decreto del 5 novembre 2024, il Tribunale, preso atto che la nuova proposta di concordato risultava depositata in formato non nativo digitale, ha disposto un nuovo deposito in conformità;
- che, in data 18 novembre 2024, è stata acquisita agli atti del procedimento la revoca del mandato conferito all'avv.to Montone depositata dall'avv.to Casella nell'ambito del procedimento unitario (e non della procedura dichiarativa);
- che, in effetti, da un controllo sui registri di cancelleria è emerso che, con atto del 21 ottobre 2024 (depositato nell'ambito del procedimento unitario e non della procedura dichiarativa) l'avv.to Casella ha prodotto (entro il termine prescritto) la procura alle liti conferita dalla sig.ra Petrucci e la copia conforme del provvedimento della Corte d'Appello che ha dichiarato aperta la procedura;

- che, quindi, ricorrono i presupposti di procedibilità dell'azione

Visto l'art.78 c.c.i.i.

Dispone

- a) che l'OCC provveda a dare comunicazione a tutti i creditori della proposta (da ultimo riformulata) e del presente decreto;
- b) che il presente decreto sia pubblicato (a cura dell'OCC) nell'apposita area del sito WEB del Tribunale e pubblicato presso il registro delle imprese (ove la Petrucci sia ivi iscritta);

Assegna ai creditori termine di **trenta giorni** (decorrenti dalla pubblicazione di cui al punto precedente) per far pervenire nelle forme di cui all'art.78, comma 2, lett.c) le dichiarazioni di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali osservazioni;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Evidenzia che, sino al medesimo momento, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata

Ricorda

- a) che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti successivamente alla pubblicazione del presente decreto senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci ai creditori anteriore al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto;
- b) che i voti non espressi saranno considerati favorevoli ex art.79, comma 3, c.c.i.i.
- c) che il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso (salvo che sia diversamente previsto);

Dispone, che l'OCC decorso il termine per esprimere il voto o proporre osservazioni, ne dia informazione a questo giudice per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art.80 c.c.i.i. fornendo la prova dell'avvenuta comunicazione ai creditori e dell'avvenuta pubblicazione.

Riservata ogni valutazione in merito alla ammissibilità giuridica ed alla fattibilità del piano all'esito del raggiungimento delle maggioranze previste.

Si comunichi alla ricorrente ed all'OCC

Roma, 06/12/2024

Il Giudice

Francesco Cottone